

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

**ASPETTI GENERALI POST RIFORMA DEL 15.07.2022 -
PARTE PRIMA**

**ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2-
Bologna**

14 NOVEMBRE 2023 dalle 14,30-18,30

ANJA BAJIC'
Gestore della crisi OCC DELL'O.D.C.E.C di Bologna

Le procedure di sovraindebitamento

Nel nuovo CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA viene confermata (art. 65, co.1) la scelta della legge n. 3/2012 di fondare la disciplina del sovraindebitamento su **tre procedure concorsuali**:

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

il concordato minore e

la liquidazione controllata del sovraindebitato.

Nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, di cui al **titolo IV**, il CCI colloca al **capo II** le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che, regolate dalle **disposizioni generali di cui alla sezione I**, restano due: il piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 è diventato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui alla **sezione II** del Capo II, mentre l'accordo di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 è diventato il concordato minore di cui alla **sezione III**.

Nel **titolo V** del CCI, dedicato alla disciplina della liquidazione giudiziale, che innova quella del fallimento, trovano collocazione al **capo IX** la liquidazione controllata del sovraindebitato, che sostituisce la procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3/2012,

al **capo X** vi sono le norme in materia di esdebitazione, trattata sia con regole comuni ai debitori soggetti alla liquidazione giudiziale (sezione I) sia con regole espressamente dettate per l'esdebitazione del sovraindebitato.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Previsione di un'unica procedura per i componenti del nucleo familiare

L'articolo 66 D.Lgs. 14/2019 regola le procedure che coinvolgono membri della stessa famiglia, prevedendo la possibilità di presentare **un unico progetto, quando sono conviventi e quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.**

Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i **parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.**

Se sono presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

La competenza appartiene al giudice adito per primo.

Procedura familiare- continua:

Le masse attive e passive dei familiari rimangono distinte.

Se uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Il debitore incapiente- ART. 283

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa **per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell'esdebitazione.**

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza **il requisito della meritevolezza.**

A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC che specifichi:

- “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”*

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Il debitore incapiente

- ▶ Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell'OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, **concede con decreto l'esdebitazione** indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, **la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.**
- ▶ **Entro trenta giorni** dalla comunicazione del decreto i **creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme** previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi.
- ▶ La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in **composizione collegiale**, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

I REQUISITI OGGETTIVI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

art. 2 comma 1 lett. C) D. Lgs. 14/2019

Circa il **presupposto oggettivo**, la nozione di **sovraindebitamento** viene ricondotta alla **nozione di crisi e a quella di insolvenza**.

- ▶ a) «**crisi**»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- ▶ b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- ▶ c) «**sovraindebitamento**»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al DL 18 ottobre 2012 n. 179 (...) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza»

La crisi si pone con l'insolvenza in un rapporto di probabile anteriorità all'insolvenza la quale può essere anche non preceduta dalla crisi in quanto scaturita dagli eventi eccezionali ed imprevisti.

I REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

- *...possono accedere alle suddette procedure ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del CCI i consumatori, le imprese minori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*

Tra le novità spicca:

la definizione di impresa minore, di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) del CCI, da ricondursi alla impresa sotto-soglia (nei 3 esercizi ante domanda: attivo < 300.000, ricavi < 200.000 dall'altro e debiti < 50.000)

la ricomprensione dell'impresa agricola, anche se non minore, nell'area del sovraindebitamento.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI:

Accesso dei soci illimitatamente responsabili al piano di ristrutturazione limitatamente ai debiti non sociali.

Art. 2 lett. e) Profilo soggettivo:

«la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, **anche se sia socia di una delle società** ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile*, **per i debiti estranei a quelli sociali**»

Tale disposizione va accolta con favore, in quanto pone fine alle incertezze interpretative della L. n. 3 del 2012 in merito alla possibilità per tale tipologia di soggetto di avere accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai debiti non sociali.

E', dunque, possibile per il socio ill. resp. di società di persone, che possa essere qualificato consumatore e proporre ai creditori particolari un piano di ristrutturazione dei debiti.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI:

non vi è più sovrapposizione di procedure attivabili

PRIMA, l'accordo poteva essere promosso sia dal consumatore che dagli altri debitori (imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi).

OGGI, invece, i consumatori hanno la loro procedura mentre gli altri debitori possono accedere al concordato minore precluso ai consumatori.

INAMMISSIBILITA'

DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E DEL CONCORDATO MINORE

Il Gestore verifica preliminarmente che:

- IL DEBITORE NON ABBIA GIA' STATO ESDEBITATO NEI CINQUE ANNI ANTECEDENTI ALLA DOMANDA;**
- IL DEBITORE NON ABBIA GIA' BENEFICIATO IN PASSATO — PER UN MASSIMO DI DUE VOLTE NELLA VITA INTERA- DELL 'ESDEBITAZIONE;**

**Il Gestore verifica I REQUISITI INDICATI SOPRA
rivolgendosi alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna all'indirizzo mail:
fallimentare.trubunale.bologna@giustizia.it (allegando la nomina)**

In caso di trasferimento del debitore da altro Comune situato sotto la giurisdizione di un altro Tribunale la stessa verifica andrà eseguita anche presso il predetto competente Ufficio.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
VERIFICARE CHE IL DEBITORE NON ABBIA DETERMINATO LA
SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO
CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE –
(CONDIZIONE SOGGETTIVA OSTATIVA PER LA RISTRUTTURAZIONE)

E necessario che il Gestore nella sua relazione fornisca al giudice tutti gli elementi atti ad escludere la sussistenza di tali elementi, in presenza dei quali la proposta è inammissibile.

Nel far ciò il gestore dovrà compiere una **disamina approfondita della vicenda** e non limitarsi a espressioni apodittiche quali "*non si ritiene che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*" ma spiegare in relazione a quegli atti che hanno comportato il sovraindebitamento perché motivatamente possa escludersi la sussistenza dei sopra indicati elementi.



**PER CONCORDATO MINORE
VERIFICARE CHE IL DEBITORE NON ABBIA COMMESSO ATTI
DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI
(CONCORDATO MINORE DIVENTA INAMMISSIBILE
AI SENSI DELL'ART. 77)**

Il Gestore presta particolare attenzione alle operazioni attuate dal debitore nel periodo in cui si è generato il sovraindebitamento e le eventuali azioni intraprese dallo stesso per porvi rimedio al fine di escludere che il medesimo abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

I seguenti **strumenti di protezione del patrimonio** vanno esposti nelle relazioni dettagliatamente esaminando i loro effetti sul patrimonio del debitore:

- ▶ • Trust (ratifica della convenzione dell'Aja del 1985 ex legge 364/89)
- ▶ • Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)
- ▶ • Vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.)
- ▶ • Contratti di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3 L. n. 112/2016)
- ▶ • Polizze assicurative (art. 1923 c.c.)
- ▶ • Fondi pensione (art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005)

Il Gestore verifica **sia attraverso la circolarizzazione delle posizioni creditorie, sia tramite la verifica diretta presso il Tribunale**, che non siano pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori.

Criterio selettivo di accesso alle procedure nel nuovo codice è ispirato alla *natura del soggetto* come segue:

- Il consumatore meritevole accede al piano;
- Il consumatore immeritevole solo alla liquidazione controllata (ma non all'esdebitazione di diritto -art. 282 co 2);
- Il debitore non consumatore accede al concordato minore.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Assistenza tecnica del debitore

Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **NON È NECESSARIA L'ASSISTENZA TECNICA DEL DIFENSORE** (art. 68, co. 1), **come pure** nel procedimento di **liquidazione giudiziale** nel quale il debitore può stare in giudizio personalmente (art. 40, co. 4) **e, dunque, a maggior ragione**, per quello **di liquidazione controllata**,

mentre nel **concordato minore** è stato precisato che tale **assistenza tecnica sia necessaria** (art. 76, co. 1).

La domanda del debitore- novità presentazione

- ▶ deve essere presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, co. 2
- ▶ nel concordato minore, a causa della maggiore complessità del procedimento, è richiesta, oltre all'assistenza dell'OCC, quella di un difensore.

Pertanto, l'OCC svolge le funzioni che nel concordato preventivo spetterebbero al professionista che assiste l'imprenditore nella redazione del piano.

Per il Tribunale invece l'OCC

- ▶ nelle procedure di composizione della crisi
SVOLGE i compiti del commissario
giudiziale o del liquidatore
(ex art. 65 co. 3)

OGGI

OCC viene ad assumere **un triplice ruolo:**

- ▶ 1. «consulente» del debitore
- ▶ 2. «garante» nei confronti del tribunale e dei creditori della serietà ed attendibilità della proposta
- ▶ 3. «ausiliario» del tribunale nella gestione del procedimento e nella esecuzione

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore- novità relazione OCC

- ▶ deve avere allegata la relazione dell'OCC sulle cause della crisi e diligenza impiegata dal debitore, sull'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere, sull'indicazione presunta dei costi della procedura e sulla completezza della documentazione.

Non è più richiesto, probabilmente per esigenze di semplificazione, che l'OCC si pronunci sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria,

mentre è richiesto che l'OCC valuti se i finanziatori abbiano tenuto conto, all'atto della concessione del credito, del merito creditizio del debitore, in relazione al suo reddito disponibile, calcolato deducendo un importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, importo che viene individuato dalla legge (art. 68, co. 3) come non inferiore al doppio dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

Concordato minore- novità relazione OCC

- ▶ è divenuta facoltativa la relazione attestativa sulla fattibilità economica del piano,
- ▶ è stata introdotta - a cura dell'OCC - la relazione particolareggiata, prevista dalla legge n. 3/2012 solo per il piano del consumatore - sulle cause dell'insolvenza e sulla completezza della documentazione, sui presumibili costi della procedura, oltre a quanto sopra indicato circa il comportamento tenuto dal creditore finanziatore rispetto al merito creditizio del debitore. Inoltre, tale relazione particolareggiata si deve pronunciare anche sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché deve indicare i criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Violazione dei principi sul merito creditizio del debitore

- ▶ Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento del debitore o il suo aggravamento o che ha violato i principi sul merito creditizio di cui all'art. 124-bis del decreto lgs. n. 385/1993 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nel piano di ristrutturazione del consumatore ex art. 69 co.2 e nel concordato minore ex art. 80, co. 4 del CCI

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Piano del consumatore- trattamento dei debiti

- ▶ Oggi è possibile **falcidiare e ristrutturare i debiti** derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del trattamento di fine rapporto o dalle operazioni di prestito su pegno, attuando un orientamento controverso nella disciplina della legge n. 3/2012

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Piano del consumatore- trattamento dei debiti

- ▶ Oggi è possibile collocare **al di fuori del concorso** i debiti ipotecari sull'abitazione principale del debitore a condizione che, alla data del deposito della domanda, il debitore sia in pari con il pagamento delle rate di rimborso oppure che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito scaduto a tale data (art. 67, co. 5)

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Concordato minore in continuità trattamento dei debiti

- ▶ Analoga norma (art. 75, co. 3) è stata introdotta nel concordato minore in continuità, con riferimento al mutuo garantito da garanzia reale sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa concesso (se «il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data).

E' necessario, altresì, che l'OCC attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Piano di ristrutturazione dei debiti

AMMISSIONE E OMOLOGA

- ▶ Vi sono le **condizioni di ammissibilità della domanda**, su cui il **giudice decide inaudita altera parte**, e quelle di accoglimento nel merito della proposta che richiedono il coinvolgimento dei creditori:
 - 1) Quanto alle **condizioni di ammissibilità** il consumatore **non può accedere** allo strumento se: - sia già stato esdebitato una volta nei 5 anni precedenti o già 2 volte anche in un arco di tempo più ampio, - abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 2).
 - 2) Quanto alla **fattibilità del piano** e al **merito della decisione** (**convenienza della proposta**), i creditori devono essere messi in condizione di interloquire e contestare la proposta e, ai sensi dell'art. 70 comma 3, **possono presentare osservazioni** al piano che sia loro comunicato, ma **la decisione finale è pur sempre presa dal giudice** il quale, *“risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC”*
- ▶ **La sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51.**
- ▶ **Viene confermato** il principio secondo cui **anche in caso di contestazione sulla convenienza della proposta da parte di un creditore, il giudice omologa** il piano *“se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Concordato minore- maggioranze

- ▶ L'approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato minore è ottenuta con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, per cui il **quorum deliberativo si riduce da oltre il 60% a oltre il 50% dei crediti che hanno votato favorevolmente, compresi in questi ultimi anche gli astenuti;**
- ▶ Infatti, **viene confermato il silenzioassenso** (art. 79, co. 3)

Memo: I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Concordato minore-

CRAM DOWN FISCALE

Il giudice provvede all'omologazione anche se l'amministrazione finanziaria non ha aderito alla proposta, quando l'adesione sia decisiva per l'approvazione del concordato, purché dalla relazione dell'OCC emerga che la proposta formulata sia conveniente per l'amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria - «CRAM DOWN FISCALE» (art. 80, co. 3)

L'omologazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

è pronunciata con sentenza e non più con
decreto

(art. 70, co. 7 e art. 80, co. 2)

Nel caso del concordato minore, **non è detto espressamente che la sentenza potrà poi essere impugnata**, ma giusto il rinvio alle norme sul concordato preventivo e in conformità a quanto espressamente previsto per la sentenza che omologa il piano di ristrutturazione del consumatore, si ritiene che **la sentenza di omologa sarà impugnabile ai sensi dell'art. 51**

**RAPPORTI
TRA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E PROCEDURE
CONCORSUALI “MINORI”**

Nella legge n. 3 del 27 gennaio 2012
dedicata al sovraindebitamento
**NON C'ERA alcuna norma che consentiva ai creditori
di dare impulso alla procedura di liquidazione**

La liquidazione dei beni, prevista dagli artt. 14-ter e seguenti della legge 3/2012, poteva essere attivata soltanto dal debitore sovraindebitato, **a meno che non si verifici un evento patologico** (annullamento, risoluzione, revoca, cessazione degli effetti) in relazione all'accordo di composizione della crisi o al piano del Consumatore.

Salvo le predette ipotesi eccezionali, dunque, che determinano l'eventuale conversione della procedura in liquidazione, **su impulso di uno dei creditori**,

la liquidazione poteva essere attivata soltanto su iniziativa dello stesso debitore in via diretta.

Tale differenza di disciplina rispetto al fallimento si rifletteva sulla posizione dei creditori del sovraindebitato, i quali, evidentemente, **se volevano recuperare il loro credito, non hanno alternative rispetto all'esecuzione individuale.**

Art. 480 comma 2 c.p.c.
modificato dall'art. 13 D.L. 83/2015

Vi è stato un «avvicinamento» alle procedure di sovraindebitamento in quanto si prevede, come obbligatorio all'interno dell'atto di precetto «..*l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore*».

U

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Art. 268

Liquidazione controllata (codice della crisi)

«2. La domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguarda l'imprenditore, dal pubblico ministero.»

Attivazione delle misure protettive

**Nonostante al debitore sovraindebitato sia riservata la possibilità di porre rimedio alla propria situazione attraverso il ricorso ad organismi di composizione della crisi,
non è sufficiente aver presentato il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione, al fine di formulare richiesta di sospensione dell'esecuzione al giudice dell'esecuzione.**

La Direttiva Insolvency indica quali sono gli elementi fondamentali in tema di **misure protettive**:

- la rimessione della tutela protettiva all'iniziativa del debitore;
- la soggezione della concessione delle misure protettive al giudizio dell'autorità giudiziaria;
- la possibile selettività della sospensione delle azioni esecutive individuali, consentendo l'esclusione eventualmente a singoli creditori o a classi omogenee di interessi;
- la temporaneità degli effetti delle misure protettive.

In via generale, attualmente, è necessario, ai fini dell'applicazione delle misure protettive, un vaglio dell'autorità giudiziaria a seguito della richiesta del soggetto interessato i cui effetti possono iniziare in via automatica solo con la pubblicazione del provvedimento e per un arco temporale limitato.

Pertanto, rispetto alla normativa precedente, SI È PASSATI DALL'AUTOMATIC STAY ALLE C.D. MISURE SEMIAUTOMATICHE.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 differita dapprima al 1° settembre 2021 dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto “Liquidità”) e poi al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 147/2021

SEZIONE III CONCORDATO MINORE

Art. 78 Procedimento

«Con *il decreto* di cui al comma 1, *il Giudice*:

d) *su istanza del debitore*, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.»

Nel concordato minore opera la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su richiesta del debitore e su decreto del Giudice Delegato con cui dichiara l'apertura della procedura.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 70 Omologazione del piano (Codice crisi)

- ▶ 1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
- ▶ 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, **su istanza del debitore**, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, **su istanza del debitore**, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le **altre misure idonee** a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.«

N.B. Il potere del giudice è ampliato rispetto a prima in quanto **può inibire l'inizio delle azioni esecutive** (anche quelle di misura cautelare), «ALTRE MISURE IDONEE» - PEGNI, IPOTECHE

Art. 270 Apertura della liquidazione controllata

5. *Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III*

Art. 143 1. Nelle controversie (...) sta in giudizio il curatore. 3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo.

Art. 150 Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Art. 151 Concorso dei creditori nella procedura di liquidazione

- ▶ Si evidenzia che la sospensione si perfeziona con la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata e non con il deposito del ricorso al Tribunale ex art. 268 CCII
- ▶ Ma il rinvio al solo art. 150 CCII comporta la non esaustività della disciplina in quanto priva del rinvio all'art. 216, comma 10, che prevede la possibilità di subentro del curatore

Nella liquidazione controllata sono due le tesi in merito al tema dell'improcedibilità:

► TESI 1

Si applica, per analogia alla liquidazione giudiziale, l'art. 216, comma 10, CCII secondo il quale

«Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori».

In base a questa tesi, **ritenuta preferibile**, fino alla vendita del bene immobile nel corso della procedura, la dichiarazione d'improcedibilità è sempre reversibile.

Il liquidatore può richiedere il subentro nell'esecuzione individuale e richiedere la vendita dell'immobile nella procedura esecutiva

► TESI 2

La procedura esecutiva diviene improcedibile ipso iure (previo, comunque, provvedimento ricognitivo del giudice dell'esecuzione) ed il liquidatore non può intervenire o subentrarvi.

Di conseguenza, il liquidatore dovrà liquidare l'attivo immobiliare in sede concorsuale.

Le motivazioni valide per la «prosecuzione dell'Esecuzione»:

- evidenti ragioni di economia processuale;
- usufruire dello stato avanzato della procedura (ad esempio procedura giunta all'udienza di determinazione delle modalità di vendita dei beni in quanto già acquisita la relativa perizia di stima);
- devolvere ai creditori il ricavato tramite la figura di Liquidatore da nominare;

Si applica l'art. 41 comma 2 TUB nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento?

Come è noto l'art. 41 comma 2 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) predispone in favore del creditore fondiario un privilegio processuale **nell'ambito del fallimento**, per cui «*L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento*».

L'art. 270, comma quinto, rinvia all'art. 150 CCII

il quale, a sua volta, prevede la regola del divieto di proseguire o di iniziare le azioni esecutive «salvo diversa previsione di legge».

Si confrontano in giurisprudenza due contrapposti orientamenti:

Tesi 1

Tribunale, di Verona, 20 dicembre 2022 - est. Burti

Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi.

Tribunale Treviso, 19 Gennaio 2023. Est. Bianco.

Il rinvio dell'art. 270 all'art. 150 c.c.i. non cambia la situazione rispetto al passato

l'art. 41 TUB, derogando al generale principio della concorsualità nella liquidazione dell'attivo, ha carattere eccezionale e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica (cfr. art. 14 disp. att. preleggi) e, dunque, al di fuori del fallimento oggi sostituito dalla liquidazione giudiziale

il rinvio dell'art. 270, comma quinto, CCI all'art. 150 CCI che contiene l'inciso "salvo diversa disposizione di legge" non vale anche ad estendere le deroghe al principio della concorsualità al di fuori dei casi previsti dalle norme speciali e che la "diversa disposizione di legge" rispetto alla regola della concorsualità prevale soltanto limitatamente al caso da essa espressamente contemplato;

ove il legislatore avesse voluto estendere il privilegio fondiario al di là dei suoi confini tradizionali sarebbe ragionevolmente intervenuto sulle norme del testo unico bancario (ossia sulla norma istitutiva del privilegio), mentre il rinvio dell'art. 270 all'art. 150 CCI deve intendersi riferito alla regola della concorsualità, piuttosto che anche al sistema di eccezioni alla medesima regola, la cui disciplina si rinviene nelle singole norme attributive del privilegio;

Tesi 2

Tribunale, di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 - est. Lo Presti

Tribunale, di Torre Annunziata, 14 marzo 2023 - est. Musi

Il rinvio dell'art. 270, comma quinto, c.c.i. all'art. 150 c.c.i. nella sua integralità innova il quadro normativo di riferimento rispetto alla legge 3/2012

«Laddove l'art. 270 avesse stabilito che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata, nessuna procedura esecutiva individuale potesse essere iniziata o seguita, l'art. 41 sarebbe stato certamente inapplicabile, poiché fa riferimento inequivocabilmente al fallimento: quello che il legislatore ha inteso operare nel caso di specie è, invece, un integrale rinvio (di tipo recettizio) all'art. 150, che contiene in sé una regola, ma anche la sua eccezione (le diverse disposizioni di legge dallo stesso richiamate). Il richiamo che l'art. 270 5° comma fa all'art. 150 è da intendersi, dunque, riferito anche alle diverse disposizioni di legge che l'art. 150 fa espressamente salve, le quali, ovviamente, costruite quali deroghe all'art. 150 (51 l.fall.), non possono che essere eccezioni alla regola della improseguibilità per intervenuto fallimento.»

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

L'esdebitazione (artt. 278 - 283)

- ▶ Negli artt. da 278 a 283 sono disciplinate due fattispecie di c.d. esdebitazione, quella in esito ad una procedura di liquidazione giudiziale o, per quel che qui interessa, controllata e quella (nuova) del c.d. debitore incapiente
- ▶ Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata o al momento della chiusura se antecedente (art. 279).
- ▶ Il fenomeno esdebitatorio (anzi remissorio e di remissione parziale dei debiti) è **intrinseco alle prime due procedure minori**, in quanto il debitore risulta sempre liberato per i residui debiti insoddisfatti fisiologicamente, anche se non è previsto un apposito provvedimento che lo dichiari (e stante la meritevolezza come requisito di ammissibilità alla stessa procedura), mentre il provvedimento di esdebitazione è **espressamente disciplinato nella liquidazione controllata** (proprio perché l'accesso a quest'ultima non riguarda solo il debitore meritevole, inoltre può essere aperta anche su istanza di creditori per frode o su istanza del PM)
- ▶ Il tratto comune del fenomeno esdebitatorio, dunque, è quello di un certo grado di meritevolezza da parte del debitore
- ▶ L'esdebitazione è dichiarata (d'ufficio) con decreto motivato del Tribunale, da iscriversi nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere ove riguardi un soggetto iscritto, mentre se riguarda un debitore consumatore o un professionista è pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

NOVITA' CODICE DELLA CRISI

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283)

- ▶ Quanto, invece, alla nuova esdebitazione del c.d. debitore incapiente (art. 283), essa è il risultato di una valutazione giudiziale (sulla base della documentazione fornita dall'OCC), in assenza di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio, solo nei casi in cui il debitore sia una persona fisica meritevole non in grado di offrire alcune utilità, neppure futura ai suoi creditori.
- ▶ L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.